



# Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**DATA: 14/09/2021**

**N. 13**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO  
2022 PER LA TASSA RIFIUTI.**

L'anno 2021, addì 14 del mese di settembre alle ore 12:30, nella sede della residenza municipale, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Regina Antonella BARDARI, nominato con D.P.R. prot. n. 0012452 del 28/06/2021 (acquisto al protocollo dell'Ente in data 29/06/2021 col n. 9846), con l'assistenza ai fini della verbalizzazione del Vice Segretario Generale del Comune di Bisignano, Dott. Dario Meringolo, ha assunto la seguente Deliberazione:



# Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

### **OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022 PER LA TASSA RIFIUTI.**

#### **IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE**

##### **Premesso che:**

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

**Dato atto** che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

**Atteso che** ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

**Dato atto che** la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**Atteso che** lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**Preso atto che** l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

**Dato atto che** nel caso del Comune di Bisignano l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è rappresentato dall'ATO Cosenza;

**Considerato che:**

- in risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di “considerare l'organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei PEF”.
- in conseguenza di questo parere, i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all'Autorità, a titolo di validazione, il parere che l'organo di revisione dell'Ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti;

**Richiamato** in merito a quanto sopra l'art. 239 comma 1 e 1bis del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 267/2000);

**Visto** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

**Visto** l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

**Richiamato** l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

**Dato atto che** come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

**Viste** le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

**Atteso che** quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

**Richiamato** l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

**Viste** le Deliberazioni dell'Arera nn. 363/2021 e 364/2021;

**Visto** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, da cui risulta un costo complessivo di € 1.345.089,08;

**Dato atto che** nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal

CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; -coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2020 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2020, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

**Dato atto** che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, da parte del Revisore Unico dei Conti attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

**Ritenuto** per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Ravvisata** pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

**PRECISATO** che, in riferimento al corrente esercizio finanziario 2021, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26/03/2021 ed il Rendiconto della gestione 2020 con Deliberazione di Consiglio n. 9 del 26/03/2021;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 15/07/2021 (con i poteri del consiglio comunale) avente ad oggetto: "DICHIAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 246 DEL D.LGS. N. 267/2000";

**CONSIDERATO**, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4 del Testo unico 267/2000, se al momento della dichiarazione del dissesto è già stato approvato il bilancio di previsione, gli adempimenti e i termini iniziali, previsti per il consiglio comunale, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto.

**RITENUTO**, tuttavia, opportuno procedere, prima possibile, all'approvazione degli atti propedeutici e complementari all'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato (quinquennio 2022-2026);


**Visto** l'art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000 in materia;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

## DELIBERA

- **Di approvare** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, il quale viene annesso al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **Di dare atto** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
- **Di trasmettere** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*";
- **Di riservarsi** di modificare il presente atto, qualora intervenga una nuova definizione dei coefficienti di calcolo del Pef da parte dell'Autorità Arera;
- **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Bisignano li, 10/11/2021



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Ing. Salvatore Modesto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022 PER LA TASSA RIFIUTI.**

PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.


A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

SETTORE TECNICO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li 10/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Salvatore Modesto




B) PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignano li 10/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Dario MERINGOLO



# COMUNE DI BISIGNANO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 23

Data: 11-09-2021

**OGGETTO: VALIDAZIONE PER PIANO FINANZIARIO TARI 2022 E PARERE SULLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PIANO E SULLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022.**

L'anno 2022, il giorno undici del mese di settembre l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere sulla proposta deliberativa in oggetto, nonché per validare il PEF Tari 2022.

\*\*\*\*\*

## Considerato che:

- la delibera ARERA 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, nel determinare i criteri per la determinazione dei costi efficienti nel servizio gestione rifiuti, all'art. 6 stabilisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF) sulla base del quale avviene la determinazione delle tariffe riservate all'utenza. In particolare all'art. 6.1 stabilisce che *"il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente."*
- secondo la delibera 443/2019, il Piano economico finanziario (PEF), prima di essere approvato, deve essere validato: *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*;
- avendo il Comune di Bisignano mantenuto, anche solo una parte, del servizio integrato dei rifiuti (la gestione delle tariffe all'utenza e i rapporti con essa e lo spazzamento delle strade), esso è privo del necessario profilo di terzietà rispetto al gestore e non può effettuare la fase di validazione;
- la validazione andrebbe quindi affidata ad un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

**Visto** l'art. 239 comma 1 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) che stabilisce:

*"L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: (...)*

*b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:*

*1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;*

*2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;*

*3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;*

*4) proposte di ricorso all'indebitamento;*

*5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;*

*6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;*

*7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali (...)"*

**Considerato che**, il successivo comma 1-bis dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, precisa *"Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità"*

*contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione".*

**Ritenuto**, pertanto, che l'attività dell'organo di revisione sembra quindi corrispondere al compito di validazione richiesto da ARERA, poiché lo stesso si esplicita in un giudizio di congruità, di coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti che viene espresso sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, sulla modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di applicazione dei tributi locali.

**Precisato che**, l'organo di revisione, non solo è per definizione "terzo" rispetto alla gestione comunale ma, ai sensi del DL 138/2011, la sua designazione avviene per sorteggio all'interno di elenchi tenuti dal Ministero degli Interni, escludendo quindi qualsivoglia subalternità rispetto agli organi politici degli enti.

In conseguenza delle considerazioni sopra esposte si pone il seguente

**Vista** la richiesta di parere in merito, trasmessa dall'Anci Lombardia il 27/07/2020, all'autorità Arera;

**Vista** la nota di riscontro trasmessa dall'Arera il 05/08/2020 avente ad oggetto: "*Riscontro Vostro quesito in materia di applicazione delle delibere ARERA 443/2019/R/RIF e 57/2020/R/RIF trasmesso con comunicazione del 27 luglio 2020 (Prot. Autorità 0024025/A), l'Autorità ha risposto in senso positivo, precisando che sia possibile «considerare l'organo di revisione del comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della Delibera Arera 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei piani economico finanziari.*

**Considerato che**, in conseguenza del suddetto parere dell'Arera, i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possono trasmettere all'Autorità, a titolo di validazione, il parere che l'organo di revisione dell'ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti.

**Richiamato** l'art. 239 comma 1 e 1bis del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 267/2000);

**Visto** il Piano Finanziario Tari 2022, predisposto dal Responsabile del IV settore dell'Ente, e verificato quanto segue:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dai precetti normativi in materia per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del gestore;

**Vista** la correlata proposta Deliberativa, predisposta al Responsabile del I Settore dell'Ente, di approvazione delle tariffe 2022 relative alla Tari;

**Richiamato** l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

## **VALIDA**


Il Piano Economico-Finanziario della Tari 2022, ai fini della relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'Ente.

## **ESPRIME**

Parere favorevole sulle proposte Deliberative di seguito specificate:

- APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022 PER LA TASSA RIFIUTI.
- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2022.

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott. Francesco DEVITO



  
**Città di Bisignano**  
(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Esaminata** la proposta del Responsabile del settore;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

**Visto** il parere del Revisore Unico dei Conti;

**Visto** il vigente D.lgs 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

**DELIBERA**

**Di approvare** la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022 PER LA TASSA RIFIUTI.**

Successivamente,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Ravvisata l'urgenza;**

**Visto** l'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000;

**DICHIARA**

Il provvedimento immediatamente eseguibile.

**Il Commissario Straordinario**

**Dott.ssa Regina Antonella BARDARI**

*Regina Antonella Bardari*

**Il Segretario Verbalizzante**

IL VICE SEGRETARIO  
GENERALE

*Dario Meringolo*  
Dott. Dario Meringolo





**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**DATA: 14/09/2021**



**N. 13**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022 PER LA TASSA RIFIUTI.**

**COMUNE DI BISIGNANO  
(Provincia di Cosenza)**

Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio – sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 della legge 69/2009) il giorno 14/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.


**Bisignano, addì 14/09/2021**

 **IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**  
Dott.ssa Agatina Bertvedo  


**COMUNE DI BISIGNANO  
(Provincia di Cosenza)**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00: poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00.

**Bisignano, addì 14/09/2021**

 **IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**  
Dott.ssa Agatina Bertvedo  
